

ALLEGATO A)

STATUTO



Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del presente statuto della “BANDA MUSICALE CITTA’ DI FIUGGI APS”, con sede in Fiuggi (FR) a Via Garibaldi sn, con codice fiscale n. 80007120605.

L’associazione è libera e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Articolo 2 – L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);



• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)

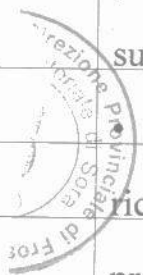
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)

• agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s)



• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

Nello specifico, l'attività si concretizzerà nei seguenti punti:

A. Favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante l'attività bandistico-musicale, proponendosi come struttura di aggregazione sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale;

B. Sviluppare l'associazionismo e il volontariato nell'ambito musicale;

C. Sviluppare attività didattiche aperte a tutti ed in particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, stage, scuole e seminari di musica;

D. Promuovere la presenza musicale nelle manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa Associazione o da altre assimilate, comitati, enti pubblici o privati, che ne richiedano la presenza;

E. Promuovere il turismo musicale con l'obiettivo di elevare il prestigio della Città di Fiuggi;

F. Organizzare e realizzare, anche per conti di terzi, corsi, scuole, seminari, stage, manifestazioni, rassegne, concorsi,



sia nazionali che internazionali, nell'abito della musica;

G. Incentivare gli scambi culturali, gemellaggi musicali, con altre associazioni o gruppi nazionali ed internazionali;

H. Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, giornali, bollettini e magazine, usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;

I. Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini, ad aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obbiettivi e finalità;

J. Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento dell'oggetto sociale; il tutto nella propria realtà e ovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Si precisa che l'attività verrà svolta presso la sede dell'Associazione o altro locale che il Comune di Fiuggi ritenga opportuno destinare per lo svolgimento.

L'obbiettivo ultimo è quello di preparare culturalmente e musicalmente gli allievi che opportunamente formati, andranno ad



integrare gli elementi della Banda Musicale, ovvero altre attività musicali simili.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

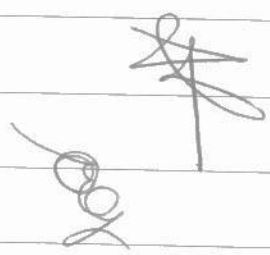
L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 3 - L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere

Direzione Provinciale



copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in

particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Articolo 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e

modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

3. godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

4. al pagamento del contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del

caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 6, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j)

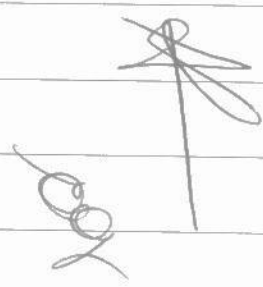
altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 8 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 9 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo denominato anche comitato di amministrazione; c) il Presidente; d) il Comitato Tecnico e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 10 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

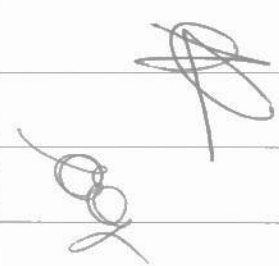
Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text in the second and third paragraphs.

luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, sms o servizi di messaggistica alternativa via web, in ogni caso almeno 2 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 11 - L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 12 - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,

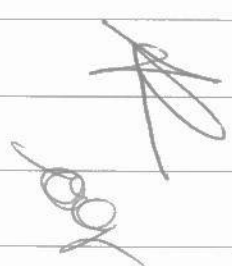
Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Qualora i soci risultino minorenni, il diritto di voto, in ogni caso, è attribuito a chi esercita per loro la potestà genitoriale.

Articolo 12 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 13 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo, ovvero denominato comitato di amministrazione, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati in relazione ai quali non

Handwritten signature and initials in the right margin.

sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, anche attraverso la posta elettronica, sms o servizi di messaggistica alternativa via web, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; f) deliberare circa l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) affidare, con



apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 15 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro otto giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 17 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni specifiche nelle quali venga espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, anche in via autonoma, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e in collaborazione con il Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità.



Articolo 19 - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità, in collaborazione con il Segretario. In via autonoma è responsabile della riscossione dei pagamenti delle quote associative e di tutti gli adempimenti legati alla tenuta della cassa dell'Associazione.

Previa delibera del Presidente e del Consiglio Direttivo egli potrà aprire conti correnti bancari o postali in nome e per conto dell'Associazione, curarne la tenuta e rendicontarne al Segretario e agli altri organi in qualsiasi momento previa richiesta.

Articolo 20 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21 - Il Comitato Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, costituisce l'Organismo tecnico preposto a garantire la coerenza tecnica e culturale dei programmi e dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.



Articolo 23 - Tutte controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito da tre membri due dei quali nominati dalle parti in disputa ed il terzo dai primi due; quest'ultimo con funzioni di presidente deciderà secondo equità la risoluzione della controversia. Il collegio arbitrale dovrà essere istituito entro 10 giorni dall'insorgere della controversia e dovrà decidere sulla stessa entro 10 giorni dalla sua nomina. La comunicazione della decisione sarà verbalizzata in forma scritta e comunicata alle parti.

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività similari, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti

Fiuggi, 13/02/2026

Il Presidente *[firma]* Il segretario *[firma]*